

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SVILUPPO DELLE AREE RURALI, QUALITÀ  
DELLE PRODUZIONI E SDA DI MACERATA

Oggetto: Reg. (UE) 1151/2012, art. 31, Reg. (UE) 665/2014 e DM 26.07.2017 – Utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" – Approvazione elenco prodotti aggiornato al 31.12.2020

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di approvare l'elenco dei prodotti con indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 1151/2012 e al Reg (UE) n. 665/2014, aggiornato al 31.12.2020 e allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il presente atto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi della DGR 573/16 e DGR 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata ai prodotti di montagna;
- di trasmettere il presente decreto alle aziende interessate e l'elenco dei prodotti aggiornato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali come previsto dall'art. 5, comma 1, del DM 26.07.2017.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente  
(*Francesca Severini*)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento delegato (UE) n. 655/2014 della Commissione che completa il Reg. 1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 luglio 2017 recante disposizioni nazionali per l'attuazione dei suddetti regolamenti;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 luglio 2018 recante ulteriori disposizioni nazionali in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale;
- DDPF 53/DMC del 17.11.2017 con il quale è stato approvato un avviso pubblico per l'applicazione della suddetta normativa nella Regione Marche;
- DDPF 1/DMC del 09.01.2020 con il quale è stato approvato l'elenco dei prodotti aggiornato al 31.12.2019.

### MOTIVAZIONE

L'Unione europea, con Reg. 1151/2012, ha istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione nel mercato interno, da parte dei produttori, delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi un valore aggiunto. In particolare, l'art. 31 ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" riservata ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato per i quali sia le materie prime che gli alimenti provengano da zone di montagna e, nel caso di alimenti trasformati, anche la trasformazione abbia luogo in zone di montagna.

Il regolamento delegato 665/2014 della Commissione ha codificato alcune situazioni puntuali con particolare riferimento ai prodotti di origine animale, ai mangimi, ai prodotti dell'apicoltura, ai prodotti di origine vegetale, agli ingredienti e alle operazioni di trasformazione che possono avvenire al di fuori delle zone di montagna in un raggio delimitato non superiore a 30 km. In relazione a quest'ultimo aspetto, il regolamento dà facoltà agli stati membri di porre taluni limiti all'applicazione della regola.

Con DM 26 luglio 2017 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha emanato le disposizioni nazionali per l'attuazione dei suddetti regolamenti e ha approvato la modulistica che gli operatori dovranno utilizzare per la comunicazione alle regioni (e contestualmente al Ministero nel caso di avvalimento di una o più deroghe relative alle operazioni di trasformazione) l'utilizzo dell'indicazione "prodotto di montagna" su una o più categorie di prodotti. Con successivo DM 20 luglio 2018 sono state emanate ulteriori disposizioni nazionali in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale.

Con DDPF 53/DMC del 17.11.2017, la PF Programmazione, Sviluppo delle Aree Rurali, Qualità delle Produzioni e SDA di Macerata aveva approvato un avviso pubblico per l'applicazione della suddetta normativa nella Regione Marche; in particolare, era stato previsto che la PF avrebbe ricevuto le domande attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), con possibilità di accesso da parte degli operatori in qualsiasi momento dell'anno mediante le credenziali di accesso, direttamente o avvalendosi di un tecnico abilitato o di un CAA.



Il citato decreto prevede che, una volta effettuata la verifica preliminare delle condizioni minime dichiarate dai richiedenti, in particolare la loro coerenza con le informazioni desumibili dalle banche dati a disposizione della Regione, il procedimento verrà concluso sulla base degli elementi a disposizione. Come previsto dall'art. 5, comma 1, del DM 26 luglio 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, la PF trasmetterà al Ministero l'elenco dei prodotti con indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" riferito all'anno solare precedente limitatamente alle domande la cui verifica si sia conclusa con esito positivo. Entro il 31 luglio di ogni anno verranno trasmesse le eventuali modifiche sopraggiunte rispetto alle informazioni inviate a gennaio.

Con DDPF n. 1/DMC del 09.01.2020 è stato approvato l'elenco regionale dei prodotti aggiornato al 31.12.2019.

Nel corso dell'anno solare 2020 sono pervenute, nel rispetto delle modalità indicate dal citato DDPF 53/DMC del 17.11.2017, due nuove comunicazioni ai fini dell'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" (domande ID SIAR n. 43752 e n. 50212). Le due domande sono state istruite con esito positivo tramite la compilazione di altrettante check list presenti su SIAR e acquisite al protocollo tramite Paleo. Relativamente alla domanda n. 43752 del 29.03.2020, si fa presente che l'operatore intende avvalersi della deroga prevista dall'art. 3 comma 1, lettera b), del D.M. 26 luglio 2017 ovvero che la spremitura delle olive avverrà al di fuori delle zone di montagna ma presso impianti di trasformazione distanti non più di 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna stessa. La domanda n. 43752 si riferisce anche a prodotti di seconda trasformazione che non possono fregiarsi dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" in quanto tale denominazione è destinata esclusivamente ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato UE. Pertanto l'indicazione facoltativa "prodotto di montagna" potrà essere utilizzata esclusivamente in riferimento ai prodotti elencati nel citato allegato 1.

## ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone

- di approvare l'elenco dei prodotti con indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 1151/2012 e al Reg (UE) n. 665/2014, aggiornato al 31.12.2020 e allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il presente atto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi della DGR 573/16 e DGR 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata ai prodotti di montagna;
- di trasmettere il presente decreto alle aziende interessate e l'elenco dei prodotti aggiornato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali come previsto dall'art. 5, comma 1, del DM 26.07.2017.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione



Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento  
(*Ferruccio Luciani*)

Documento informatico firmato digitalmente

#### ALLEGATI

##### Allegato

- Elenco dei prodotti con indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", di cui all'art. 31 del Reg. (UE) n. 1151/2012 ed al Reg. 665/2014, aggiornato al 31.12.2020

